

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Villecco, Ruggia.- Al Ministro della Difesa. Per sapere – premesso che:

nei Reparti/Enti e unità di campagna opera personale sia militare che civile, in paritaria posizione di impiego e di responsabilità;

al personale militare assegnato a tali strutture spetta, ai sensi dell'art.3 della legge n 78/83, una indennità mensile di impiego operativo, denominata “indennità di campagna”;

il D.P.R. n.394 /95, all'art.5, comma 9, stabilisce che la predetta indennità di impiego operativo “...*compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica...*”. Il concetto “forza amministrata” si riferisce, inequivocabilmente, tanto al personale militare che a quello civile, come chiaramente indicato dall'art.65 del d.P.R. n.1076/76 e dall'art.18 del d.P.R. n.167/2006 - regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa -, laddove affermano che “ *il personale militare e civile amministrato dagli Enti costituisce la forza amministrata* ”;

il diritto ad un trattamento paritario nel rapporto di lavoro pubblico, previsto dalla costituzione, è costantemente affermato dalla giurisprudenza. Al riguardo, la Cassazione (Sez. Un. 6.2.2003, n.1807 e Sez. lav. 5.6.2001, n.7617) e la Corte Costituzionale (n.82 del 27.3.2003), nonché la giurisprudenza di merito, hanno affermato che la vigenza del principio di parità di trattamento costituisce ancora adesso uno dei tratti salienti della residua *specialità* del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in quanto “*specificazione del principio di uguaglianza (art.3 Cost.) coniugato al generale canone di buon andamento della P.A. (Art. 97 Cost.)*”;

il Tribunale di Lecce con sentenza n.4899/05, confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n.2307/06, ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di impiego operativo al personale civile operante presso l'Aeroporto Militare di Galatina;

il Tribunale di Roma con sentenza 18307/08 della prima sezione lavoro, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti civili :”a percepire l'indennità di cui all'art. 5 comma 9 DPR n° 394/5 come rideterminata dall'art. 4 DPR 360/96 e dall'art. 5

comma 12 DPR n° 163/02 nonché il diritto dei medesimi al computo di tale indennità nel trattamento di fine rapporto e nel trattamento pensionistico;  
con la stessa sentenza il Ministero delle Difesa è stato condannato al pagamento dell'indennità per la quale è stata determinata la misura mensile spettante ai ricorrenti e nonché al pagamento delle spese processuali per complessivi 6.425 euro;

quali iniziative il Ministro della difesa intende assumere per poter corrispondere l'indennità mensile di impiego operativo , di cui all'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, anche al personale civile della Difesa impiegato a parità di condizioni presso Reparti, Enti o unità di campagna.